

23

VERIFICA A SORTEGGIO

Sommario

CRITERI	3
Norme generali per il conferimento o l'autorizzazione di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati amministrativi	4
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 14 dicembre 1993, modificata nella seduta del 24 febbraio 2000</i>	5
Modalità del sorteggio	6
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 28 aprile 1995</i>	6

CRITERI

Norme generali per il conferimento o l'autorizzazione di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati amministrativi

(Testo approvato nella seduta del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001 con successive modifiche)

Art. 28¹

La commissione permanente competente per gli incarichi, salva la possibilità di condurre accertamenti su casi particolari, cura una verifica annuale sulle dichiarazioni rese dai magistrati in occasione della richiesta di autorizzazione e/o sulla completezza delle informazioni che gli stessi devono rendere allo scopo. Ai fini della predetta verifica, il Consiglio di Presidenza provvede ad individuare, mediante sorteggio in seduta pubblica da effettuare entro il mese di maggio, i nominativi di 10 magistrati estratti tra coloro che hanno chiesto ed ottenuto un provvedimento di autorizzazione nel primo anno del biennio immediatamente precedente all'anno del sorteggio stesso.

La commissione potrà, se necessario, chiedere informazioni e chiarimenti sull'attività istituzionale svolta dai magistrati sorteggiati al presidente della sezione giurisdizionale e consultiva cui gli stessi sono assegnati o sulle dichiarazioni e la documentazione in possesso degli uffici competenti a trattare tutte le procedure relative agli incarichi. Potrà, altresì, acquisire dagli interessati le dichiarazioni rese dalle amministrazioni in ordine ai compensi percepiti per gli incarichi conferiti od autorizzati.

Nel caso in cui dalla verifica dovessero emergere difformità od irregolarità, la commissione deve darne comunicazione al magistrato interessato per le controdeduzioni.

La commissione stessa, esaurita la verifica, presenterà entro lo stesso anno una relazione al Consiglio sull'attività compiuta. Il Consiglio di Presidenza, all'esito della stessa verifica, deciderà se investire il presidente del Consiglio di Stato, per la valutazione - ai fini disciplinari delle violazioni dei criteri che dovessero emergere dalla verifica medesima.

¹ Articolo modificato nella seduta dell'11 aprile 2003

Delibera del Consiglio di Presidenza del 14 dicembre 1993, modificata nella seduta del 24 febbraio 2000

Il Consiglio di Presidenza effettua almeno annualmente verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni dei magistrati nonchè sulla osservanza degli obblighi conseguenti alle autorizzazioni e ai conferimenti, mediante sorteggio di venti magistrati fra tutti coloro in favore dei quali sono stati autorizzati o conferiti incarichi nei dodici mesi precedenti o che hanno svolto in detto periodo incarichi continuativi.

Il controllo concerne, oltre ai detti incarichi, quelli in essere nello stesso anno conferiti o autorizzati nei dodici mesi precedenti;

- ai fini di detto controllo sono utilizzate anche le risultanze documentali di cui all'art. 58 del D. Lgs. n. 29/93 e dell'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- il controllo concerne, con gli indicati limiti temporali, anche gli incarichi che sono stati oggetto di prese d'atto.

Modalità del sorteggio

Delibera del Consiglio di Presidenza del 28 aprile 1995

FASE 1 – SORTEGGIO

Verranno predisposti dischetti o talloncini, con indicazione numerica, corrispondente ad un elenco di tutti i magistrati di T.A.R. o del C.d.S. in ordine alfabetico, elenco predisposto dagli uffici di segreteria del Consiglio di Presidenza e controfirmato dai componenti della Commissione di verifica.

L'estrazione dei venti numeri, corrispondenti ai nominativi dei magistrati da sottoporre a controllo, avverrà davanti al Consiglio di Presidenza riunito in seduta ordinaria o straordinaria. Potranno assistere altri magistrati; a tal fine si provvederà all'affissione di apposito avviso presso i singoli uffici interessati almeno dieci giorni prima dalla data fissata per il sorteggio.

Materiale estrazione dei numeri da parte del Segretario o del co-segretario del C.d.P., che si alterneranno nell'operazione, con immediato controllo da parte del C.d.P. della scheda dei nominativi selezionati, per verificare se vi siano o meno per i medesimi incarichi da controllare, e procedere se necessario ad estrazioni suppletive.

FASE 2 – NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA DA PARTE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Al termine della fase 1, nel corso della stessa seduta, il C.d.P. nominerà nel proprio ambito la Commissione di verifica, di cui all'art. 3 co 2 dei criteri adottati dal medesimo Consiglio il 14.12.1992. Detta Commissione sarà composta da 2 magistrati del Consiglio di stato e da 2 magistrati di T.A.R., con l'incarico di procedere all'attività istruttoria di cui alla successiva fase 3 e di riferirne i risultati al Consiglio.

FASE 3 – CONTROLLO

Le operazioni di controllo avranno luogo con le seguenti modalità e nel seguente ordine:

1. confronto del contenuto delle dichiarazioni, sottoscritte dagli interessati al momento della richiesta di autorizzazione, con le risultanze degli atti d'ufficio, che risultino nella diretta disponibilità del C.d.P., nonché

acquisizione delle comunicazioni, di cui alla seduta del C.d.P. in data 25 maggio 1990 e verifica dell'avvenuto aggiornamento della scheda; con riferimento al punto d) della dichiarazione sottoscritta, acquisizione dal magistrato interessato di documentati chiarimenti sull'avvenuto espletamento dell'incarico e sull'importo conclusivamente spettante per il medesimo. A tal fine la Commissione comunicherà al Consiglio di Presidenza i casi in cui riterrà opportuno l'acquisizione di chiarimenti personali e lo stesso Consiglio provvederà in merito;

2. acquisizione degli ulteriori elementi di riscontro eventualmente necessari dalle Segreterie degli Uffici giurisdizionali o consultivi ove sono assegnati i Magistrati interessati, fatta salva la procedura, di cui al successivo punto 3;
3. acquisizione – tramite i Presidenti di Sezione del C.d.S., o i Presidenti del T.A.R. (ovvero, ove esistenti, delle Sezioni staccate o interne di quest'ultimi) – dei dati di Segreteria, concernenti le cause o gli affari assegnati nel periodo di espletamento dell'incarico ed i tempi di deposito delle sentenze o dei pareri;
4. richiesta di chiarimenti scritti alle amministrazioni interessate, circa la natura, la competenza, la circoscrizione territoriale dell'ente e/o l'esatto contenuto dell'incarico, ove – sempre con riferimento al contenuto delle dichiarazioni – sussistano dubbi in base alla documentazione integrativa. La richiesta sarà predisposta dalla Commissione e sottoscritta dal Presidente del C.d.P.

Delle operazioni di cui alle fasi 1 e 3 verrà redatto verbale.